

preoccupazione che la rappresentanza dei professionisti potesse essere scelta in categorie che non collimassero molto con la composizione ordinaria dei Consigli provinciali dell'economia. Per esempio, con la scelta di un avvocato in una sezione agricola, o di una levatrice in una sezione industriale. (*Si ride*). Questo potrebbe accadere in teoria, ma in pratica le organizzazioni saranno portate a scegliere le persone più adatte per quelle determinate sezioni. In ogni modo garantisco che di questa preoccupazione terremo conto nella regolamentazione della legge.

Pregherai quindi l'onorevole relatore di tornare al testo del Ministero con una correzione. Invece di dire: « I Consiglieri, in numero non inferiore a 16 e non superiore a 36 » mettere la dizione proposta dalla Commissione stessa: « I Consiglieri, nel numero che sarà fissato con decreto del Ministro delle corporazioni ».

PRESIDENTE. Salvo ad adottare per tutto il rimanente il testo del Ministero.

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha qualche osservazione da fare?

BIAGI, *relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, e non ha ragione di insistere nella propria dizione, perchè quelle dichiarazioni rassicurano il nostro dubbio (*Commenti*).

Soltanto faccio presente, per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 3, che il testo del Ministero dice: « Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di ammettere alla designazione fino al numero di 4 Consiglieri ». Ora, poichè si è soppressa nella prima parte la limitazione da 16 a 36, sarebbe opportuno sopprimerla anche nel numero dei 4 o dei 6, come propone la Commissione, o quanto meno consentire il numero di 6, perchè vi possono essere provincie in cui gli enti economici abbiano notevole importanza, e quindi sia molto più opportuno che il numero sia adeguato all'importanza degli enti nelle provincie più importanti.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta la modifica proposta dall'onorevole relatore di sostituire nel terzo capoverso le parole « fino al numero di 4 », con le parole « fino al numero di 6 ».

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Su questo siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, do lettura dell'articolo 3 nel testo concordato tra il Governo e la Commissione.

ART. 3.

I consiglieri, nel numero che sarà fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sono designati dalle Associazioni professionali, giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti operanti nella provincia.

La rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro deve essere eguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali insieme considerati.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di ammettere alla designazione, fino al numero di 6 consiglieri, l'Ente nazionale della cooperazione, l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonché altre Istituzioni ed Enti pubblici, che abbiano sede o esplicino attività nella provincia, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

La ripartizione fra le varie Associazioni professionali del numero dei consiglieri e l'eventuale ammissione di altri Enti alla designazione di una parte di essi, è fatta con decreto del Ministro per le corporazioni.

I Consiglieri sono nominati con decreto del prefetto.

(È approvato).

ART. 4.

Sono membri di diritto del Consiglio:

- 1°) l'Ispettore corporativo;
- 2°) l'Ispettore regionale agrario;
- 3°) il Direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura;
- 4°) il Comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale;
- 5°) il Capo del competente ufficio del Genio civile;
- 6°) il Veterinario provinciale.

Essi partecipano alle adunanze del Consiglio generale e possono anche essere chiamati a partecipare a quelle degli altri organi, con deliberazione del presidente, in ogni caso con voto consultivo.

I dirigenti degli uffici locali delle altre Amministrazioni dello Stato aventi competenza nella provincia, possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio, con deliberazione del presidente.

(È approvato).

ART. 5.

In seno ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, per la trattazione di sin-